



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO

Nella Camera di consiglio dell'8 maggio 2015

composta dai magistrati:

Anna Maria CARBONE PROSPERETTI	Presidente;
dott.ssa Maria Luisa ROMANO	Consigliere - relatore;
dott.ssa Carmela MIRABELLA	Consigliere;
dott.ssa Rosalba DI GIULIO	Consigliere;
dott.ssa Maria Teresa D'URSO	Consigliere;
dott.ssa Donatella SCANDURRA	Consigliere;
dott.ssa Elena PAPA	Referendario.

VISTI gli artt. 81,97, 100 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il R.D. del 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite n. 14/CONTR./2000, contenente il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della

Corte dei conti, e successive modificazioni;

VISTI gli indirizzi ed i criteri per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie con atto interno del 27 aprile 2004 e successivamente riaffermati in numerose deliberazioni della medesima Sezione, nonché con pronunzia nomofilattica delle Sezioni Riunite n. 54/2010/CONTR riguardante, in particolare, l'ambito oggettivo al quale si riferisce la funzione consultiva, individuato normativamente con riferimento alla materia della "contabilità pubblica";

VISTA la richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Cittaducale (RI) con nota n. 003056 del 10 marzo 2015, inoltrata direttamente e senza il tramite del Consiglio Autonomie Locali del Lazio ed acquisita al protocollo della Sezione in data 16 marzo 2015 con il n. 1608;

VISTA l'ordinanza del Presidente di questa Sezione n. 22 del 4 maggio 2015 con la quale è stata disposta la convocazione dell'odierna Camera di consiglio per deliberare collegialmente sulla suddetta richiesta;

UDITO, in Camera di consiglio, il relatore Consigliere Maria Luisa Romano;

CONSIDERATO IN

PREMESSA

Con la nota citata in epigrafe, prodotta espressamente ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131 ed inoltrata direttamente, il Sindaco del Comune di Cittaducale (RI), ha chiesto di conoscere il parere della Sezione in ordine all'ambito di applicazione del divieto di assunzioni fissato dall'art. 41, comma 2, del d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito nella legge 23 giugno 2014, n. 89 nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.

4, comma 1, del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale, che abbiano registrato tempi medi nei pagamenti superiori a quelli disposti dal medesimo decreto legislativo n. 231/2002.

La richiesta, richiamato il contenuto della norma in argomento, mira testualmente, nello specifico, a sollecitare un parere circa *l'applicabilità di tali limitazioni anche in caso di comando di dipendenti pubblici*, ipotesi nella quale ad avviso dell'istante *non si viene ad instaurare alcun rapporto di lavoro con l'amministrazione ricevente*.

DIRITTO

La richiesta di parere è da ritenere ammissibile sotto il profilo soggettivo, in quanto presentata dal Sindaco *pro – tempore*, organo investito della rappresentanza legale dell'ente e legittimato a rappresentarlo verso l'esterno nella sua qualità di vertice politico – amministrativo (art. 50 TUEL). Il mancato inoltro, come da previsione normativa, della richiesta di parere per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali del Lazio (CAL – Lazio) non è considerato, per giurisprudenza costante della Corte dei conti (*ex multis* Sezione regionale di controllo per il Lazio deliberazione 113/2014/PAR), quale causa ostativa di ammissibilità della richiesta. Tuttavia, il Collegio non può esimersi dal rilevare che, nella Regione Lazio, il CAL istituito a tempo risulta ormai operativo nell'esercizio delle sue funzioni, tra cui rientrano quelle di collegamento tra i livelli di governo sub – statali e la Corte dei conti nello svolgimento della funzione consultiva ad essa assegnata dalla legge 131/2003. E', quindi, auspicabile che gli enti interessati non si sottraggano ad una forma istituzionalizzata di trasmissione volta a garantire un filtro alle richieste palesemente inammissibili o infondate.

L'istanza è ammissibile anche sul piano oggettivo, conformemente alle pronunzie di indirizzo menzionate in epigrafe, alle quali questa Sezione è chiamata ad attenersi nell'esercizio delle funzioni consultive all'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003.

La medesima, infatti, ha ad oggetto un quesito ermeneutico di carattere generale ed astratto relativo all'ambito di applicazione di una norma di natura finanziaria, finalizzata a garantire la fisiologia nei tempi di pagamento delle proprie obbligazioni pecuniarie da parte delle amministrazioni interessate, anche agli effetti di razionalizzare la gestione dei conti e di contenere i rischi di incrementi della spesa per interessi moratori.

Trattasi di quesito, quindi, pienamente ascrivibile alla materia della contabilità pubblica, nell'accezione dinamica e tecnica che, secondo i menzionati orientamenti consolidati della giurisprudenza contabile, segna il perimetro indefettibile delle attribuzioni consultive in argomento.

Nel merito, il Collegio è dell'avviso che il divieto posto dall'art. 41, comma 2, del d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito nella legge 23 giugno 2014, n. 89 precluda non solo l'instaurazione *ex novo* dei rapporti di lavoro in senso proprio, ai quali fa riferimento il dato testuale della norma, ma più in generale la possibilità di acquisire, con il ricorso a strumenti ed istituti alternativi, quali quello del comando, risorse lavorative con aggravio di spesa a carico del bilancio da parte degli enti che presentino tempi medi di pagamento delle proprie obbligazioni pecuniarie non in linea con l'indicatore legale di riferimento.

Depone in questa direzione proprio la *ratio* sanzionatoria della disposizione che mira a incentivare la corretta pianificazione di cassa degli enti

interessati ed a promuovere il regolare assolvimento delle obbligazioni contratte, senza ritardi patologici che, oltre a porsi in contrasto con le norme comunitarie, legittimerebbero la corresponsione di interessi, generando oneri latenti a carico dei conti e dei relativi equilibri.

Ed invero, il conseguimento di tali effetti sarebbe certamente indebolito ove l'ente potesse accedere a forme di provvista di personale alternative alle assunzioni, anche temporanee, in senso stretto.

Non si oppone, del resto, a tale opzione interpretativa sostanziale lo stesso tenore letterale della disposizione in argomento, in tutto mutuato dalle disposizioni volte a sanzionare il mancato rispetto del patto di stabilità interno con omologhe limitazioni della discrezionalità in materia di acquisizione di personale, da ultimo e segnatamente dall'art. 31, comma 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Giova, sul punto, evidenziare che l'art.41, comma 2, espressamente formula il divieto con riferimento alle assunzioni di personale *a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale* poste in essere, preoccupandosi di vietare anche i contratti con i soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione. Siffatte precisazioni appaiono indicative della natura esemplificativa e non tassativa delle fattispecie richiamate e supportano il convincimento che lo stesso termine assunzione non sia da intendere in un'accezione restrittiva, bensì come riferibile ad ogni fattispecie che determini l'utilizzo di una nuova risorsa umana da parte dell'ente interessato e proprio carico.

Ne deriva che il divieto comprende anche il comando, sebbene tale istituto non comporti tecnicamente l'instaurazione di un nuovo rapporto di

lavoro con l'ente ricevente, che tuttavia è tenuto a dirigere e gestire il dipendente comandato per tutto quanto attiene all'espletamento della prestazione lavorativa, nonché a rimborsare l'ente di appartenenza delle spese sostenute per il pagamento della retribuzione.

L'espresso orientamento è in linea con quello ormai pacificamente formulato dalla giurisprudenza contabile con riguardo alle sanzioni a contenuto analogo contemplate dal legislatore per le violazioni del patto di stabilità interno, sopra richiamate (cfr. *ex multis* Sez. controllo Veneto deliberazione n. 37/PAR/2010; Sez. contr. Puglia del. n. 171/PAR/2013; Sez. contr. Lombardia deliberazione n. 879/2010/PAR).

P.Q.M.

rilascia nelle espresse considerazioni il parere richiesto, come indicato in epigrafe, dal Comune di Cittaducale.

DISPONE

La trasmissione della presente deliberazione all'Amministrazione istante in persona del Sindaco pro-tempore e, contestualmente e per debita conoscenza, al Consiglio delle Autonomie Locali del Lazio.

Così deliberato in Roma, nella Camera di consiglio dell'8 maggio 2015.

IL MAGISTRATO RELATORE

IL PRESIDENTE

f.to Maria Luisa Romano

f.to Anna Maria Carbone Prosperetti

Depositato in Segreteria il 18 giugno 2015

Il Direttore del Servizio di Supporto

f.to Emanuele Landolina